COMMISSIONE IV

FINANZE E TESORO

VIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.			
PAG. Proposta di legge (Rinvio della discussione): CAPPUGI: Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (38)	TROISI, Relatore			
Disegni di legge (Rinvio della discussione): Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sui bilanci dello Stato per i generi alimentari. (154) 81 Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto. (155)	Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191; 9 aprile 1953, n. 334 e n. 335 e 22 aprile 1953, n. 336, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (244) 83			
	, , ,			

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1952, n. 3600, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per per spese impreviste dell'esercizio finanziazio 1952-53. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (245) PRESIDENTE . . . 83, 84 ZOTTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro CAVALLARI VINCENZO . . 83, 84 Sullo Votazione segreta: PRESIDENTE 84

La seduta comincia alle 9.

TROISI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Rinvio della discussione della proposta di legge del deputato Cappugi: Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cappugi: « Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali ».

Prego il relatore onorevole Ferreri di svolgere la sua relazione su questa proposta di legge.

ZOTTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Prima che il relatore prenda la parola vorrei chiedere all'onorevole Presidente di voler rinviare la discussione del provvedimento, essendo opportuno un incontro tra me e il proponente Cappugi, in quanto sono stati ora presentati alcuni emendamenti che tanto io quanto l'onorevole Cappugi non abbiamo avuto tempo di esaminare. Soprattutto è necessario che vi sia una intesa tra l'autore della proposta di legge onorevole Cappugi e il relatore onorevole Ferreri.

PIERACCINI. Faccio presente agli onorevoli colleghi che ho proposto un emendamento riguardante precisamente i dipendenti

degli enti locali, perché il fenomeno che preoccupa l'onorevole Cappugi investe direttamente anche questi impiegati. Infatti, le duemila lire, che nella scorsa legislatura il Parlamento dispose come aumento minimo da corrispondere agli impiegati statali, vengono praticamente riassorbite dai successivi aumenti periodici derivanti dal decorso delle singole carriere. Questo si verifica anche per i dipendenti degli enti locali, e il mio emendamento cerca appunto di ovviare a questo inconveniente. Chiedo dunque che la proposta di legge sia discussa nella prossima seduta, perché la questione deve essere assolutamente definita e risoluta essendo numerosissime le sollecitazioni degli interessati. Ritengo, poi, che entro mercoledì potrò avere un colloquio con l'onorevole Sottosegretario di Stato a proposito del mio emendamento.

FERRERI PIETRO, Relatore. Onorevoli colleghi, ho il dovere di far presente alla Commissione che infinite sono le sollecitazioni, e vorrei dire il rincrescimento reso noto da varie parti perché questa proposta di legge non è stata ancora esaminata e approvata quasi che dipendesse dal relatore l'approvazione o meno di un provvedimento di legge. Faccio poi rilevare all'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro che io ho già preso contatti con l'onorevole Cappugi a proposito delle modifiche apportate dal Governo alla proposta di legge, e l'onorevole Cappugi ha affermato che esse possono accettarsi e che nessuna obiezione nei riguardi di esse può essere avanzata.

ZOTTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. La realtà è che l'onorevole Cappugi mi ha fatto conoscere telefonicamente di dover avanzare riserve in merito alle proposte di modificazione fatte dal Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro chiede il rinvio della discussione di questa proposta di legge. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito di rinviare la discussione della proposta di legge stessa ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge dei deputati De' Cocci ed altri: Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie. (66).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati De' Cocci, Folchi, Quintieri, Troisi, Marotta e Roselli: « Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie ».

L'onorevole Carcaterra, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

Avverto che, fino a questo momento, la V Commissione (Difesa) non ha trasmesso il suo parere per il quale il termine regolamentare è trascorso. D'altra parte, ricordo che la presente proposta di legge riproduce quella che recava il n. 2705 nella prima legislatura (salvo un comma aggiuntivo all'articolo 6), proposta che venne approvata dalla nostra Commissione, in sede legislativa, l'11 febbraio 1953 e in merito alla quale la V Commissione (Difesa) espresse allora parere favorevole.

CARCATERRA, Relatore. Come i colleghi ricorderanno, nella scorsa legislatura fu presentata un'analoga proposta di legge da parte del collega De' Cocci, sottoscritta da altri colleghi. Questa proposta di legge aveva lo scopo di estendere agli invalidi ed ai mutilati per servizio le norme che oggi sono in vigore per gli invalidi ed i mutilati di guerra.

Il provvedimento fu approvato dalla IV Commissione finanze e tesoro della Camera, nella seduta, in sede legislativa, dell'11 febbraio 1953, e il relativo messaggio fu trasmesso al Senato per l'approvazione di quel ramo del Parlamento; senonché per lo scioglimento delle due Camere, la legge decadde.

L'onorevole De' Cocci ha ripresentato la proposta di legge lasciando immutato il testo e aggiungendo soltanto all'articolo 6 una nuova provvidenza e precisamente le facilitazioni ferroviarie per coloro che accompagnano gli invalidi o 1 mutilati per servizio, provvidenza già prevista a favore degli invalidi e mutilati di guerra. L'approvazione della proposta di legge non comporta alcun onere finanziario immediato. Inoltre la proposta, che non aggrava l'onere dello Stato, viene a colmare una lacuna esistente in tale materia e porta un concreto sollievo a questa categoria di benemeriti lavoratori. Propongo, pertanto, che la proposta di legge sia approvata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGIOY. Desidero osservare che, pur essendo d'accordo sull'approvazione della proposta di legge De' Cocci, il trattamento economico dei mutilati per servizio assume, specialmente in certi gradi, un aspetto più favorevole di quello dei mutilati ed invalidi di guerra iscritti alla stessa categoria ed affetti dalle medesime infermità. Il Ministero del tesoro, che è stato interpellato su questa sperequazione, ha riconosciuto che effettivamente nei confronti di certe categorie di mutilati e di

invalidi di guerra si verifica questa differenza di trattamento economico rispetto a quello dei mutilati ed invalidi per servizio. Io desidero che resti agli atti questa dichiarazione e cioè che noi, pur approvando la proposta di legge De' Cocci, in prosieguo di tempo, ci accingeremo a ristabilire anche la priorità del trattamento economico dei mutilati ed invalidi di guerra rispetto a quello dei mutilati ed invandı per servizio. Ripeto che, specie nei gradi inferiori, il trattamento economico dei mutilatı ed ınvalıdi per servizio è più favorevole di quello degli invalidi e mutilati di guerra affetti dalle medesime infermità e iscritti alla stessa categoria. Questa sperequazione può essere constatata esaminando il trattamento economico tabellare degli invalidi e mutilati ai guerra, in quanto tali pensionati hanno fruito nel tempo di semplici aumenti, mentre le pensioni corrisposte ai mutilati e invalidi per servizio sono state liquidate in relazione al loro trattamento economico, percepito in attività di servizio. Sono dunque due criteri a cui l'Amministrazione si è ispirata per corrispondere i due tipi di pensione.

TROISI. Mi associo al voto del relatore, di passare cioè al più presto alla discussione e all'approvazione della proposta di legge. Faccio voti perché nel più breve tempo possibile venga perequato il trattamento economico dei mutilati e invalidi di guerra nei confronti dei mutilati e invalidi per servizio, specie per quanto concerne le categorie inferiori. Auspico, inoltre, un migliore trattamento economico dei tubercolotici e dei mutilati e invalidi iscritti alla categoria di superinvalidità.

WALTER. Desidero far rilevare il gravissimo inconveniente che si verifica in occasione della scadenza dell'assegno rinnovabile; questo viene sempre rinnovato molto tempo dopo la scadenza stessa, non solo, ma il mutilato o l'invalido per servizio, che nel frattempo ha migliorato le sue condizioni generali, allorquando è sottoposto a nuova visita viene trasferito in una categoria inferiore a quella finora avuta e i nuovi assegni gli vengono pagati dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile.

Quando invece si verifica un peggioramento delle condizioni di salute dell'interessato, l'assegno rinnovabile decorre dal giorno della visita medica. In altre parole, quando vi è un miglioramento delle condizioni di salute dell'invalido il nuovo assegno, che naturalmente è d'importo inferiore a quello finora percepito dall'interessato, decorre dal giorno della scadenza e se la visita medica è avve-

nuta dopo tale scadenza, come generalmente accade, il Ministero del tesoro dispone la trattenuta degli assegni pagati in più. Viceversa se, come ho precedentemente detto, l'invalido viene riconosciuto alla visita medica peggiorato, il nuovo assegno, che è maggiore di quello precedentemente percepito dall'invalido, decorre non dal giorno della scadenza, ma dal giorno della visita che avviene sempre parecchio tempo dopo la scadenza medesima.

CARCATERRA, *Relatore*. Vorrel brevemente rispondere agli onorevoli Angioy e Walter.

All'onorevole Angioy dico che i criteri sono diversi perché diverse sono le situazioni giuridiche.

Una differenza vi è per gli invalidi per servizio per quanto riguarda i tubercolotici, per i quali, dopo quattro anni, viene riconosciuta l'infermità permanente; ma questo migliore trattamento dipende dalla situazione giuridica, poiché gli invalidi per servizio, allorché vengono dichiarati invalidi permanenti, cessano dal rapporto di impiego.

All'onorevole Walter vorrei rispondere che quanto egli osserva è già previsto nell'articolo 5, ove si stabilisce che, se viene riconosciuto un miglioramento delle condizioni di salute dell'invalido, gli aventi diritto conservano immutato il trattamento economico precedente, per un biennio.

WALTER. Un'altra osservazione vorrei fare anche a nome dei colleghi del mio gruppo.

Questa proposta di legge non porta un riordinamento di tutta la materia. Desidererei che risultasse dalla discussione la necessità di riordinare la materia delle pensioni privilegiate ordinarie.

ZOTTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei mettere in evidenza un punto che forse è sfuggito allo stesso relatore onorevole Carcaterra, e cioè che la situazione è identica anche per quanto riguarda i tubercolotici nei confronti dei pensionati di guerra; anzi, la disposizione che viene introdotta tende ad equiparare lo stato giuridico delle due categorie.

Per i tubercolotici infatti (e non solo per questi, ma anche per altri invalidi affetti da infermità ascrivibile alla prima categoria) è stabilito che la rinnovabilità sia consentita per due volte soltanto; sicché raggiunto il limite di quattro anni diventa permanente l'ascrizione effettuata dagli uffici ministeriali.

Questo esisteva nella legge sulle pensioni di guerra: questo oggi viene esteso in virtù della proposta di legge in esame, sicché anche questa differenza sostanziale viene ad essere eliminata.

Quanto alla priorita, debbo dire all'onorevole Angioy che questa, innanzi tutto, ha un carattere essenzialmente morale.

Vi sono delle differenze che possono dipendere dalla posizione giuridica degli impiegati i quali vengono a usufruire di queste pensioni privilegiate e tali differenze stanno nel fatto che essi sono legati da un iapporto con l'amministrazione, il quale rapporto è produttivo di effetti giuridici e quindi di trattamento di quiescenza. Per il resto, vi è uniformità quasi completa fra l'uno e l'altro trattamento. Vi è, anzi, una sottomisuia per alcune voci. Difatti, se si analizzano specialmente quelle relative alla prima categoria, si osserva che vi è notevole differenza. Quindi, l'esigenza di carattere morale prospettata dall'onorevole Angioy penso sia pienamente soddisfatta.

ANGIOY. Mi riferisco a quanto ha affernato il Ministero del tesoro.

Ho presentato una interrogazione per sapere perché vi fosse sperequazione in danno dei mutilati e invalidi di guerra rispetto a quelli per servizio, e il Ministero del tesoro mi ha inviato un raffronto tabellare, dal quale risulta che nelle prime categorie vi è un trattamento migliore per i mutilati e invalidi di guerra rispetto a quelli per servizio, mentre per le categorie inferiori vi è una sperequazione contraria.

Il Ministero del tesoro giustifica questa disparità in quanto essa era integrata da determinati benefici di cui godono i mutilati di guerra e non quelli per servizio.

Oggi, se questa integrazione va aggiunta al trattamento economico più favorevole delle più basse categorie dei mutilati per servizio, i mutilati e invalidi di guerra non hanno la parità, ma un trattamento più sperequato nelle categorie più basse. Sarà quindi necessario che i mutilati di guerra delle più basse categorie vengano portati alla pari con i mutilati e invalidi per servizio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il termine per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari invalidi provvisti di assegno privilegiato ordinario rinnovabile di cui all'articolo 9, ultimo comma, del decreto

luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, è portato a sei mesi prima della scadenza dell'assegno.

(È approvato).

ART. 2.

Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, non sia ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le Amministrazioni centrali competenti dovranno prorogare gli assegni stessi fino ad un anno, in base agli atti e alla relativa liquidazione.

Nei casi di riduzione di categoria le somme corrisposte per proroga saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione limitatamente però all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette saranno abbuonate.

È abrogato l'articolo 11 della legge 4 maggio 1951, n. 306.

(E approvato).

ART. 3.

Qualora l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga, di cui all'articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, l'assegno, la pensione o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

La domanda non sarà ammessa decorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.

Le competenti commissioni mediche sono tenute a comunicare alle singole amministrazioni centrali interessate i nominativi degli invalidi da esse amministrati che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.

(È approvato).

ART. 4.

In deroga alle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, la somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati sì da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattatamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.

(È approvato).

ART. 5.

I superinvalidi di cui al precedente articolo 4 che nel biennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge furono riconosciuti migliorati ed ascritti ad una categoria inferiore alla prima, conserveranno immutato il trattamento economico precedente per un biennio, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dell'assegno della maggiore categoria, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza di detto biennio, ove venga riconfermata l'ascrivibilità alla categoria inferiore.

(È approvato).

ART. 6.

« Il primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, è così modificato:

"Qualora i mutilati e gli invalidi per cause di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera, di ricovero ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, od a carico di altra amministrazione statale, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese sostenute presso i singoli Istituti di ricovero — dall'Ente assistenziale previsto dall'articolo 2 della citata legge 4 novembre 1951, n. 1287, o dall'amministrazione statale che se ne è assunto l'onere — ed alle condizioni di famiglia dell'invalido.

Talı ritenute vanno a favore del suddetto Ente, ad incremento del fondo per l'assistenza dei mutilati ed invalidi per servizio.

Non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero stesso non è a totale carico dell'ammi-

nistrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento».

L'indennità per la retribuzione dell'accompagnatore, di cui all'articolo 3 della citata legge 4 maggio 1951, n. 306, è corrisposta integralmente anche quando l'invalido è ricoverato in ospedale o in altri luoghi di cura ».

ZOTTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratta di stabilire a favore di chi vadano le ritenute di cui al secondo comma.

In analogia con quanto è stato fatto nella legge sulle pensioni di guerra, ove è stabilito che le ritenute vanno a favore dell'Opera nazionale combattenti o delle amministrazioni che sostengono le spese di ricovero, proporrei che il secondo comma fosse sostituito dal seguente: « Tali ritenute vanno a favore dell'ente predetto o delle Amministrazioni che sostengono le spese di ricovero », non sembrando opportuno che le ritenute vadano, in ogni caso, per spese dell'ente anche quando il ricovero è stato disposto da altre amministrazioni.

CARCATERRA, *Relatore*. Faccio mio l'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé illustrato dall'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro e che il relatore ha fatto proprio.

(E approvato).

WALTER. Desidererei proporre un emendamento all'ultimo comma; là dove si parla dell'indennità dell'accompagnatore, proporrei di aggiungere « e non è soggetta alla tratteruta del quarto di cui al comma primo ».

ZOTTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. L'emendamento mi viene sottoposto ora ed 10 non sono in grado di pronunciarmi con perfetta cognizione di causa, ma ritengo che esso sia superfluo, in quanto gli assegni di accompagnamento sono stati esclusi dalla ritenuta anche nella precedente legge. A meno che l'onorevole Walter non sia in grado di chiarire che sono state apportate modificazioni.

WALTER. Non è che siano state apportate delle modificazioni: il mio emendamento aveva lo scopo di introdurre nella legge un elemento chiarificatore, anche perché sappiamo che gli uffici in genere interpretano i provvedimenti legislativi in senso restrittivo.

PRESIDENTE. Una interpretazione nel senso paventato dall'onorevole Walter non è possibile, perché l'ultimo comma dell'articolo 6 dice espressamente che l'indennità per l'accompagnatore viene corrisposta integralmente. Quindi non è possibile che possano essere disposte delle ritenute.

ZOTTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ho ora consultato la legge 4 maggio 1951, n. 306, cui fa riferimento l'articolo 6 e assicuro che la trattenuta è stabilita per l'assegno di superinvalidità (articolo 2), per l'assegno di cura (articolo 5) e per gli assegni di cumulo (articolo 6). Come vede, onorevole Walter, nessuna ritenuta è stabilita per l'indennità di accompagnamento.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Walter, comunque, è stata utile in quanto, inserita agli atti, servirà di interpretazione autentica della legge nell'eventualità di contestazioni.

Pertanto do lettura dell'articolo 6 nel suo complesso con l'emendamento approvato dalla Commissione.

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, è così modificato:

« Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera, di ricovero ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, od a carico di altra amministrazione statale, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese sostenute presso i singoli Istituti di ricovero – dall'Ente assistenziale previsto dall'articolo 2 della citata legge 4 novembre 1951, n. 1287, o dall'amministrazione statale che se ne è assunto l'onere – ed alle condizioni di famiglia dell'invalido.

Tali ritenute vanno a favore dell'Ente predetto o delle Amministrazioni che sostengono le spese di ricovero.

Non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero stesso non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento».

L'indennità per la retribuzione dell'accompagnatore, di cui all'articolo 3 della citata legge 4 maggio 1951, n. 306, è corrisposta integralmente anche quando l'invalido

è ricoverato in ospedale o in altri luoghi di cura ».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

«Per ottenere la proroga di cui al precedente articolo 2 od il trattamento previsto dal precedente articolo 5, nei casi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati devono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio».

TROISI. Penso che sia il caso di stabilire un termine per la presentazione delle domande.

CARCATERRA, Relatore. Io invece sarei contrario, i termini in genere servono a creare delle sperequazioni e, comunque, in questo caso, non sono strettamente necessari, trattandosi di un numero irrilevante di domande.

WALTER. Anche io e i colleghi del mio gruppo riteniamo che non sia il caso di stabilire un termine.

TROISI. Non insisto nella mia proposta. PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7 nel testo precedentemente letto.

(E · approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Rinvio della discussione dei disegni di legge: Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari. (154) e Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto. (155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari » e « Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto ». Prego il Relatore, onorevole Troisi, di svolgere la sua relazione sui predetti disegni di legge.

TROISI, Relatore. Mi permetto chiedere il rinvio della discussione dei due disegni di legge ad altra seduta, dovendo completare la raccolta di notizie assai importanti in merito ad essi.

SULLO. Nel concordare per il rinvio dell'esame, prego il relatore di voler approfondire un particolare aspetto della questione. Attraverso i suddetti provvedimenti noi, nell'atto stesso in cui poniamo in liquidazione determinati enti, conferiamo ad essi il compito attivo di erogare delle indennità e dei rimborsi. Mi pare che ciò non sia molto opportuno ed il relatore farebbe bene a volerlo tener presente nella valutazione complessiva della questione.

PIERACCINI. Anche io e il gruppo politico al quale appartengo siamo d'accordo sulla opportunità del rinvio della discussione, se non altro per dar modo al relatore di approfondire la questione. Vorremmo anzi chiedere alla cortesia dell'onorevole Troisi, appunto in considerazione della complessità della materia, di farci pervenire preventivamente lo schema della sua relazione in modo che a nostra volta possiamo affrontare la discussione con maggiore cognizione del problema.

TROISI, *Relatore*. Terrò presente i suggerimenti degli onorevoli colleghi nello svolgere la mia relazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che la discussione dei due disegni di legge sia rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. (157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ».

Prego il relatore, onorevole Ferreri, di voler svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

FERRERI PIETRO, Relatore. Sono costretto a chiedere il rinvio della discussione, dovendo riesaminare tutta la materia. Ho saputo solo alla vigilia che questo disegno di legge era all'ordine del giorno della seduta di questa mattina e soltanto ora ho avuto cono-

scenza di una serie di emendamenti presentati da vari colleghi, emendamenti che meritano un accurato esame. Anche il nuovo direttore generale della Cassa depositi e prestiti che amministra le Casse di previdenza che formano oggetto del disegno di legge mi ha comunicato che vorrebbe fornirmi alcuni elementi assai utili per la relazione.

MALAGODI. Approfittando di questa proposta di rinvio, vorrei pregare il relatore di esaminare un punto. A pagina 9 del disegno di legge vi è una tabella dei coefficienti moltiplicativi da applicarsi ai fini della rivalutazione delle pensioni di cui trattasi. Sono, invero, dei coefficienti modesti, ma pongono una questione di principio assai delicata.

Possiamo noi ammettere che degli impegni fissi dello Stato vengano sottoposti a coefficienti moltiplicativi anche per variazioni così piccole in un periodo che è sostanzialmente di moneta stabile? Noi verremmo ad introdurre così un precedente estremamente serio, una specie di scala mobile in questo genere di impegni statali.

Ora, non vi è sistema economico nel quale si possa andare oltre un determinato limite in favore di chiunque.

Gradirei, perciò, che l'onorevole relatore, nella sua cortesia, volesse esaminare anche questo punto.

PRESIDENTE. Provvederò affinché gli emendamenti e l'ordine del giorno presentati dall'onorevole Pieraccini siano distribuiti a tutti i componenti della Commissione.

PIERACCINI. Pregherei che, in analogia con quanto si è stabilito per la proposta di legge Cappugi, anche per questo disegno di legge si stabilisse, se l'onorevole Ferreri non ha nulla in contrario, di inserirlo all'ordine del giorno della prossima seduta della Commissione perché anche tale provvedimento è atteso dagli interessati da moltissimo tempo.

PRESIDENTE. Prenderò accordi con il relatore onorevole Ferreri, affinché il disegno di legge sia posto al più presto possibile in discussione.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Conti consuntivi del Fondo speciale delle Corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43. (158).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 ».

Prego il relatore, onorevole Ferreri, di voler svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

SULLO. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

Sul merito del disegno di legge, personalmente, non ho nessuna difficoltà.

Faccio presente che ero relatore nell'altra legislatura dello stesso provvedimento che però era stato deferito alla nostra Commissione in sede referente.

Infatti il provvedimento contempla l'esame di un conto consuntivo di un bilancio statale, essendo i bilanci dei fondi speciali delle corporazioni, secondo le leggi del tempo, allegati al bilancio dello Stato.

Ora, l'articolo 72 della Costituzione afferma che « La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci consuntivi ».

In sé, la questione del fondo delle corporazioni può essere — direi — irrelevante. A distanza di tanti anni non v'è altra cosa da fare che approvare tali consuntivi. Io stesi nella precedente legislatura la relazione favorevole per incarico della Commissione finanze e tesoro sull'analogo disegno di legge n. 1999.

Quindi, nel merito sono favorevole, ma proprio perché il principio sia affermato, vorrei che la Commissione finanze e tesoro a norma del citato articolo della Costituzione proponesse alla Presidenza che il disegno di legge le venga assegnato in sede referente.

MALAGODI. Concordo con la proposta dell'onorevole Sullo.

CAVALLARI VINCENZO. Mi associo alla proposta dell'onorevole Sullo, accolta dall'onorevole Malagodi, in quanto ritengo che una corretta interpretazione della Costituzione ci impone di discutere in Assemblea un provvedimento di questo genere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'eccezione proposta dall'onorevole Sullo.

(È approvata).

Darò comunicazione di questa decisione della Commissione all'onorevole Presidente della Camera. Nel frattempo la discussione del disegno di legge è sospesa.

Rimessione all'Assemblea dei disegni di legge: Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191; 9 aprile 1953, n. 334 e n. 335 e 22 aprile 1953, n. 336, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (244); Convalidazione del decreto del Presidente della Repubbica 30 novembre 1952, n. 3600, emanato ai sensi dell'articoto 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (245).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge:

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191; 9 aprile 1953, n. 334 e n. 335 e 22 aprile 1953, n. 336, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1952, n. 3600, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 ».

Prego il relatore onorevole Ferreri di voler svolgere la sua relazione sui predetti disegni di legge, già approvati dalla V Commissione (finanze e tesoro) del Senato.

ZOTTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi permetto di chiedere il rinvio della discussione dei due disegni di legge.

CAVALLARI VINCENZO. Dichiaro che non ho nulla in contrario per il rinvio dell'esame dei due provvedimenti, però volevo nel contempo fare presente che da parte mia e del gruppo parlamentare cui appartengo con ogni probabilità (non dico con certezza, perché abbiamo il dovere di sentire la relazione dell'onorevole Ferreri) verrà avanzata la richiesta di discutere questi provvedimenti in Assemblea.

Stando così le cose, chiedo all'onorevole Presidente se egli ritenga conveniente, agli effetti dell'economia dei nostri lavori e del tempo, che si avanzi adesso questa richiesta oppure che si ascolti prima la relazione dell'onorevole Ferreri e poi si presenti la richiesta cui ho accennato.

Se la Commissione è del parere che sia opportuno che un provvedimento di questo genere, che importa oneri notevoli e che investe questioni di carattere economico e di carattere politico, sia discusso in Assemblea, allora senz'altro prendiamo atto di questa volontà concorde della Commissione, ed il relatore si saprà regolare di conseguenza; se, invece, la Commissione ritiene opportuno di discutere sulla materia, domando se convenga atterdere la relazione dell'onorevole Ferreri.

PRESIDENTE La richiesta potrebbe essere fatta ora per l'economia dei nostri lavori. Vuol dire che i disegni di legge torneranno alla nostra Commissione in sede referente.

SULLO. Vorrei dire all'onorevole Cavallari che non c'è bisogno che ricordi che il problema è semplicemente di carattere politico, perchè si tratta di prelevamenti fatti dal potere esecutivo e quindi di un problema che, da un punto di vista sostanziale, si potrà considerare sotto l'aspetto di poteri dei quali legittimamente l'esecutivo ha fatto uso, mentre, dal punto di vista politico, potranno essere diversamente considerati secondo il settore politico a cui i colleghi appartengono.

Quindi, se il settore cui appartiene l'onorevole Cavallari ritiene, per ragioni di carattere politico, di rimettere all'Assemblea la discussione di questi due disegni di legge, è bene che lo faccia adesso, perché così gli altri colleghi si potranno regolare.

Se si tratta di criticare questo o quell'altro punto, lo si può fare in sede legislativa; ma se si tratta di fare le osservazioni che sono già state fatte al Senato, è evidente che la discussione deve svolgersi in seno all'Assemblea.

CAVALLARI VINCENZO. La nostra richiesta di rimessione all'Assemblea dei due disegni di legge attiene agli aspetti di carattere politico che sono stati accennati dall'onorevole Sullo e si basa anche su una questione di carattere giuridico fondamentale, che ci pare strano sia sfuggita all'onorevole Sullo, non avendone egli testé fatto menzione.

La questione giuridica, sulla quale io intendo sia opportuno discutere, è questa: in materia di convalidazione di decreto del Presidente della Republica emanato ai sensi dell'articolo 42 della contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva,

ritengo che se si vuole bene interpretare e l'articolo 42 della legge sulla contabilità di Stato e l'articolo 136 del relativo regolamento, non si può addivenire alla convalidazione, o non si potrebbe (uso il condizionale per essere più realistico) addivenire alla convalidazione dei decreti presidenziali in discussione perché essi contengono non spese impreviste o spese che sono dettagliatamente specificate nell'articolo 136 del citato regolamento, ma si tratta invece di spese ordinarie previste dall'amministrazione, che dovranno trovare la loro corretta collocazione nel bilancio dello Stato.

Mi permetto, quindi, di presentare formalmente, corredata dalle necessarie firme, la proposta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in esame.

PRESIDENTE. Naturalmente la richiesta vale per tutti e due i disegni di legge n. 244 e n. 245.

CAVALLARI VINCENZO. Sì, perché sono della stessa natura.

PRESIDENTE. Do atto della richiesta presentata dall'onorevole Cavallari, corredata dalle firme di un decimo dei deputati componenti della Assemblea, che farò pervenire alla Presidenza della Camera.

Nel frattempo l'esame del disegno di legge è sospeso.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Seque la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

DE' Cocci ed altri: « Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie » (66):

Presenti e votanti		. 42	9
Maggioranza		. 22)
Votı favorevoli .		42	
Voti contrarı .		0	

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Angioy, Assennato, Belotti, Berzanti, Biasutti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, De Martino Francesco, Dugoni, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Ghislandi, Guggenberg, Guglielminetti, Lombardi Ruggero, Longoni, Mannironi, Muscariello, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pecoraro, Raffielli, Ricci Mario, Ronza, Roselli, Rosini, Sabatini, Salizzoni, Schiratti, Selvaggi, Troisi, Turnaturi, Valsecchi, Walter.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI Avv. Coraldo Piermani

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI